

5.3.2014

A7-0095/144

**Emendamento 144**

**Jacqueline Foster**

a nome del gruppo ECR

**Relazione**

**A7-0095/2014**

**Marian-Jean Marinescu**

Istituzione del cielo unico europeo

COM(2013)0410 – C7-0171/2013 – 2013/0186(COD)

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Gibilterra è un territorio britannico d'oltremare. Pertanto, conformemente ai trattati e in virtù dell'accordo di Cordova firmato il 18 settembre 2006 tra il Regno Unito e il Regno di Spagna, il presente regolamento si applica pienamente all'aeroporto di Gibilterra, che è incluso nel mercato unico dell'aviazione.***

Or. en

*Motivazione*

*Nel 2006, i governi del Regno Unito, della Spagna e di Gibilterra hanno raggiunto un accordo costruttivo volto a permettere l'inclusione di Gibilterra nel mercato unico dell'aviazione. In conformità ai trattati, tutte le misure dell'UE riguardanti il settore aereo devono essere estese a Gibilterra.*

5.3.2014

A7-0095/145

**Emendamento 145**

**Saïd El Khadraoui**

a nome del gruppo S&D

**Relazione**

**A7-0095/2014**

**Marian-Jean Marinescu**

Istituzione del cielo unico europeo

COM(2013)0410 – C7-0171/2013 – 2013/0186(COD)

**Proposta di regolamento**

**Considerando 13**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(13) La fornitura di servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza, nonché di servizi di informazione meteorologica e aeronautica, **dovrebbe** essere organizzata secondo condizioni di mercato, tenendo conto delle speciali caratteristiche di tali servizi e **mantenendo** un livello elevato di sicurezza.

(13) La fornitura di servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza, nonché di servizi di informazione meteorologica, **configurazione dello spazio aereo e informazione aeronautica, unitamente ai servizi di formattazione e fornitura di dati al traffico aereo generale, potrebbe** essere organizzata secondo condizioni di mercato, tenendo conto delle speciali caratteristiche di tali servizi, **assicurando** un livello elevato di sicurezza **e riducendo l'impatto climatico. Senza pregiudizio della competenza degli Stati membri di designare il fornitore di servizi di assistenza, i prestatori di servizi di navigazione aerea dovrebbero, per ragioni di trasparenza, prendere in esame le offerte di prestatori esterni.**

Or. en

5.3.2014

A7-0095/146

**Emendamento 146**  
**Saïd El Khadraoui**  
a nome del gruppo S&D

**Relazione**  
**Marian-Jean Marinescu**  
Istituzione del cielo unico europeo  
COM(2013)0410 – C7-0171/2013 – 2013/0186(COD)

**A7-0095/2014**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 10 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che **la fornitura di servizi di traffico aereo sia separata dalla fornitura di servizi di assistenza. Ciò implica che i servizi di traffico aereo e i servizi di assistenza devono essere forniti da due imprese distinte.**

*Emendamento*

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che **i fornitori di servizi di navigazione aerea, all'atto dell'elaborazione dei loro piani aziendali, prendano in esame offerte di diversi fornitori di servizi di assistenza, al fine di scegliere il fornitore finanziariamente più vantaggioso che ottemperi alle norme operative, sociali e di sicurezza pertinenti. L'organo di valutazione delle prestazioni, di cui all'articolo 11, paragrafo 2, controlla la conformità con tale paragrafo in sede di valutazione dei piani prestazionali.**

Or. en